

C.N.F. DELIBERA 28/09/2002 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Il Consiglio Nazionale Forense,

- Vista la legge 15/05/1997, n.127, e, in particolare, l'art.17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni;

- Visto il decreto legislativo 17/11/1997, n.398, e, in particolare, l'art.16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

- Visto il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 21/12/1999, n.537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

- visto il regolamento adottato con decreto del Ministero per la giustizia 11/12/2001, n.475, pubblicato in G.U. serie generale n.25 del 30/01/2002, concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile;

- rilevato che l'art.1 del decreto ministeriale n. 475/2001 dichiara che "il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art.16 del d. lgsl. N. 398/1997, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno";

- rilevato che la relazione di accompagnamento al predetto decreto dà conto dell'intenzione del legislatore di non aumentare il periodo formativo dell'aspirante avvocato oltre i due anni;

- preso atto delle numerose richieste di delucidazioni pervenute da vari Consigli dell'Ordine degli avvocati;

approva la seguente circolare interpretativa proponendo ai consigli dell'Ordine degli Avvocati di adottarla come atto interno di regolazione delle proprie funzioni amministrative

Art.1

1.1 Il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art.16 del d. lgsl. N. 398/1997 esonera il praticante avvocato dalla frequenza alle

udienze e dello studio legale, per la durata di un anno, ai sensi e per gli effetti del DM 11 dicembre 2001, n. 475.

- 1.2 Il praticante avvocato iscritto nel registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine dichiara il periodo per il quale intende avvalersi dell'esonero di cui all'art.1.
- 1.3 In costanza del periodo di cui all'art.3, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente non eccepisce al praticante avvocato l'interruzione del periodo di pratica professionale.

Art.2

2.1 Il Praticante Avvocato che, al termine della frequenza della Scuola di Specializzazione, non ottenga il relativo diploma di specializzazione, è tenuto ad integrare la pratica ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 10 aprile 1990, n.101, ritenendosi il periodo trascorso come causa legittima di sospensione della pratica.